

# **Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture stipulati dall'Ente di decentramento regionale (EDR) di Pordenone**

**Approvato con Decreto del Commissario n. 1.155 del 02.11.2022**

## Sommario

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione .....	2
Art. 2 Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) .....	2
Art. 3 Approvazione dei progetti.....	2
Art. 4 Decreto a contrarre.....	2
Art. 5 Procedure di affidamento .....	2
Art. 6 Affidamenti.....	2
Art. 7 Interesse transfrontaliero.....	3
Art. 8 Rotazione.....	3
Art. 9 Albo Operatori economici .....	4
Art. 10 Indagine di mercato .....	4
Art. 11 Seggio di gara .....	5
Art. 12 Commissione Giudicatrice.....	5
Art. 13 Garanzie.....	6
Art. 14 Semplificazione sui controlli .....	6
Art. 15 Contratto .....	6
Art. 16 Incentivi per funzioni tecniche .....	6
Art. 17 Rinvio dinamico .....	6
Art. 18 Entrata in vigore.....	7

### **Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture stipulati dall'Ente di decentramento regionale di Pordenone (di seguito EDR) nel rispetto dei principi fissati dalle direttive comunitarie, dalla normativa statale e regionale.
2. Le disposizioni diverse contenute in disposizioni normative di carattere speciale o di settore prevalgono sui contenuti del presente Regolamento.

### **Art. 2 Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)**

1. La figura del Responsabile del Procedimento (di seguito R.U.P.) se non diversamente individuata, coincide con quella del competente Direttore di Servizio o della Posizione organizzativa delega ai sensi dell'art. 8 della L.R. 20 marzo 2000 n. 7.
2. L'individuazione del R.U.P. avviene in sede di adozione degli atti di approvazione o di aggiornamento della programmazione degli acquisti di lavori, servizi e forniture.
3. Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto, il Rup è confermato od individuato con l'atto che avvia la procedura di gara, e/o di affidamento della stessa.
4. In caso di svolgimento delle attività di Centrale di committenza (di seguito Centrale) la funzione di Rup, finalizzata all'acquisizione di beni e servizi per gli enti locali ricompresi nell'ambito territoriale di competenza, fermo restando quanto stabilito dall'art. 31, comma 14, del D.lgs. 50/2016, viene svolta congiuntamente dal R.U.P. nominato dall'Ente e da quello della stazione appaltante che si è avvalsa della Centrale stessa, nel rispetto delle relative competenze.
5. Nel caso di svolgimento della funzione di Soggetto delegato per la progettazione ed esecuzione dei lavori pubblici di competenza dei Comuni, si applica quanto previsto al comma 4 del presente articolo.

### **Art. 3 Approvazione dei progetti**

1. Il Direttore generale dell'Ente approva il progetto di fattibilità tecnica economica dei lavori pubblici.
2. Il Direttore di Servizio/Posizione Organizzativa competente per materia approva il progetto definitivo ed esecutivo nonché la perizia sommaria di spesa delle opere da eseguirsi in economia.
3. Il Direttore generale può delegare l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica al Direttore del Servizio competente per materia.

### **Art. 4 Decreto a contrarre**

1. La procedura di affidamento viene avviata dal Direttore di Servizio e/o dalla Posizione organizzativa competente per materia con il relativo decreto a contrarre completo della prenotazione delle risorse finanziarie prevista dall'art. 40 della L.R. 21/2007.
2. La procedura di affidamento si conclude con il decreto di aggiudicazione, ovvero, in caso di affidamento diretto, con un unico provvedimento semplificato ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo, del D.lgs. 50/2016 adottato dai medesimi soggetti di cui al comma 1.
3. Nel caso di adozione di un provvedimento unico semplificato, così come descritto al comma 2 del presente articolo, non è necessario disporre la prenotazione delle relative risorse finanziarie.

### **Art. 5 Procedure di affidamento**

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici sono gestite mediante l'utilizzo di piattaforme telematiche di negoziazione.
2. È consentita l'acquisizione diretta di lavori, servizi e forniture fino a € 5.000,00 senza il ricorso a piattaforme telematiche.

### **Art. 6 Affidamenti**

1. L'individuazione dell'operatore economico in possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali attinenti e proporzionate all'oggetto dell'appalto, avviene mediante la valutazione di uno o più dei seguenti

parametri:

- a. pregresse e documentate esperienze analoghe;
  - b. rotazione degli operatori economici;
  - c. adeguate referenze maturate per l'esecuzione di precedenti contratti presso l'ente o presso altre Stazioni appaltanti;
  - d. tempestività nell'erogazione della prestazione;
  - e. continuità rispetto a una precedente prestazione;
  - f. idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione;
  - g. livello dimensionale dell'operatore economico in relazione alla rilevanza dell'appalto;
  - h. valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
  - i. valutazione del rapporto qualità/prezzo o del miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita;
  - j. altri parametri ritenuti idonei per lo specifico affidamento.
2. Il parametro di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo è oggetto di valutazione obbligatoria.

#### **Art. 7 Interesse transfrontaliero**

1. La valutazione dell'interesse transfrontaliero va operata in relazione alla singola procedura di affidamento, in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia Europea ed alle indicazioni delle Linee Guida Anac n. 4 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*.
2. Qualora l'importo dell'appalto di lavori sia pari o inferiore a 1 milione di euro al netto dell'IVA, salvo diversa valutazione del R.U.P., operata ai sensi del comma 1, l'affidamento non assume rilevanza transfrontaliera.

#### **Art. 8 Rotazione**

1. L'Ente, di regola, per gli affidamenti di forniture e servizi, compresi i servizi di progettazione non invita l'aggiudicatario né gli eventuali operatori economici invitati alla precedente procedura di affidamento, quando l'affidamento immediatamente precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto la medesima prestazione principale, lo stesso settore merceologico (stesso CPV " vocabolario comune degli appalti pubblici) ed appartengano alla medesima fascia di valore economico come di seguito individuata:
  - a. fino a € 5.000,00
  - b. da € 5.000,01 ad € 10.000,00
  - c. da € 10.000,01 ad € 20.000,00
  - d. da € 20.000,01 ad € 40.000,00
  - e. da € 40.000,01 ad € 139.000,00
  - f. da € 139.000,01 fino alla soglia comunitaria
2. Per gli affidamenti dei lavori fino a 150.000,00 l'Ente, di regola, non invita l'aggiudicatario né gli eventuali operatori economici invitati alla precedente procedura di affidamento quando l'affidamento immediatamente precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto la medesima prestazione principale, la stessa categoria di opere ed appartengano alla medesima fascia di valore economico come di seguito individuata:
  - a. fino a € 20.000,00

- b. da € 20.000,01 ad € 40.000,00
  - c. da € 40.000,01 ad € 150.000,00
3. La riconducibilità dell'attività dell'operatore economico alla medesima categoria dell'opera richiesta, per coloro che non siano già in possesso di attestazione SOA (Società organismi di attestazione), è desunta dall'oggetto sociale indicato nel certificato camerale che deve essere coerente con l'oggetto dell'appalto.
  4. Per i lavori d'importo superiore a € 150.000,00 e fino alla soglia comunitaria l'Ente, di regola, non invita l'aggiudicatario né gli eventuali operatori economici invitati alla precedente procedura di affidamento quando l'affidamento immediatamente precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto la stessa prestazione principale, la medesima categoria SOA, per la stessa classifica d'importo, come individuata dall'art. 61 del D.P.R. 207/2010.
  5. Gli affidamenti non possono essere frazionati al solo fine di eludere il principio di rotazione. L'arco temporale rilevante, ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, si applica con riferimento agli affidamenti operati nel triennio solare.
  6. Qualora la Stazione appaltante inviti tutti gli operatori economici che, a seguito di specifico avviso pubblico, hanno manifestato interesse a partecipare, il principio di rotazione degli inviti si intende assolto.
  7. Nel caso di Associazione temporanea tra Imprese il principio di rotazione trova applicazione solo con riferimento all'Impresa mandataria.
  8. Restano salve le eventuali deroghe al principio di rotazione consentite nei limiti di cui alle Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del D.lgs. n. 50/2016, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*.

#### **Art. 9 Albo Operatori economici**

1. l'Ente si avvale dell'Albo Operatori Economici (di seguito Albo) istituito dalla Regione per selezionare gli Operatori economici da invitare alle procedure negoziate per le categorie merceologiche ivi presenti.
2. L'elenco delle categorie merceologiche presenti nell'Albo è pubblicato nella sezione Albo Operatori Economici del portale eAppaltiFVG.
3. Spetta al R.U.P. il compito di formalizzare, mediante apposito verbale, le modalità con le quali sono stati selezionati i nominativi degli Operatori economici.
4. Il verbale di cui al comma 3 del presente articolo rimane riservato a garanzia della segretezza dell'offerta sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
5. L'Albo di cui al comma 1 potrà essere utilizzato anche per gli affidamenti diretti nonché quale strumento per desumere le informazioni di cui all'art. 63, comma 6, del D.lgs. 50/2016.
6. Qualora l'Albo non comprenda la categoria merceologico d'interesse si procede ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento.
7. Nel caso in cui l'Albo non contenga un numero di operatori sufficienti a garantire la concorrenza, sarà cura del R.U.P. in presenza di soggetti idonei sul mercato, integrare il numero degli operatori da invitare con altri operatori in possesso delle medesime qualificazioni richieste, sempre nel rispetto del principio di rotazione.

#### **Art. 10 Indagine di mercato**

1. Il R.U.P. procede all'indagine di mercato da effettuarsi con una delle seguenti modalità:

- a. Affidamenti diretti

Indagine di mercato, secondo le modalità ritenute più convenienti, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione dei cataloghi elettronici propri, di altre stazioni appaltanti e di altri fornitori esistenti secondo le modalità ritenute più convenienti formalizzandone i risultati.

#### b. Confronto competitivo

Avviso pubblico a manifestare interesse pubblicato sul sito web dell'Ente, sotto la sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti" o attraverso piattaforme pubbliche. L'avviso deve essere pubblicato per un periodo minimo di 15 giorni, salvo ragioni di urgenza motivata; in tal caso il periodo minimo non può comunque essere inferiore a cinque giorni.

L'avviso indica:

- a) Il valore dell'affidamento;
- b) gli elementi essenziali del contratto;
- c) i requisiti di idoneità professionale ed i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria;
- d) le capacità tecniche e professionali;
- e) il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- f) i criteri di selezione degli operatori economici da invitare.

I criteri di selezione degli operatori economici di cui alle lettere c) e d) devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, e nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

2. L'avviso di cui al comma 1 lettera b) deve contenere il numero massimo di operatori che verranno selezionati ai fini del successivo invito e i relativi criteri nel rispetto dei principi di cui al precedente comma.
3. Nel caso in cui il numero degli operatori economici individuati tramite indagine di mercato sia inferiore al numero minimo previsto, l'Ente potrà decidere di integrare il numero minimo degli Operatori economici secondo modalità che saranno di volta in volta individuate dal Rup.
4. L'indagine di mercato non impegna la stazione appaltante al successivo invito alla procedura.
5. Non è consentito procedere alla selezione dei soggetti da invitare tramite sorteggio.

#### **Art. 11 Seggio di gara**

1. Il Seggio di gara, laddove individuato è composto da personale interno ed il Presidente, fatta salva diversa determinazione, coincide, di norma, con il Direttore del Servizio/Titolare dell'incarico di Posizione organizzativa.

#### **Art. 12 Commissione Giudicatrice**

1. La Commissione giudicatrice (di seguito Commissione) è nominata dall'organo competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto secondo le regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate con provvedimento del Direttore generale.
2. Il personale interno dell'Ente può far parte della Commissione fermo restando eventuali situazioni di incompatibilità da valutarsi in relazione alla specifica procedura di gara.
3. L'appartenenza del funzionario alla struttura organizzativa preposta alla procedura di affidamento/esecuzione del contratto non costituisce presupposto di incompatibilità.
4. La funzione di R.U.P. non è automaticamente incompatibile con quella di componente della Commissione ma è oggetto di eventuale verifica di incompatibilità ai sensi del precedente comma 2.
5. La sostituzione di un componente della Commissione non comporta l'integrale rinnovazione delle operazioni di gara già svolte, che rimangono valide.
6. Il verbale scaricato dalla piattaforma telematica di negoziazione, nel caso in cui lo stesso consenta di ricostruire in maniera chiara l'iter logico seguito dalla Commissione nelle sedute riservate, sostituisce eventuali altre modalità di verbalizzazione.
7. Nel caso di valutazioni particolarmente complesse i Commissari possono avvalersi del parere tecnico di

Consulenti esterni.

8. La Commissione non viene nominata in presenza di criteri tabellari che consentano un'assegnazione automatica dei punteggi. In tal caso la verifica della documentazione tecnica ed economica è affidata al Seggio di gara.
9. Nell'atto di nomina della Commissione è altresì stabilito il compenso spettante ai componenti esterni della stessa. In considerazione del principio di contenimento della spesa è stabilito un tetto massimo di € 3.000,00 a Commissario.
10. Nell'atto di nomina della Commissione viene individuato, nei limiti di quanto previsto dal comma 9, se ed in quale misura devono essere compensati i componenti esterni all'Amministrazione.

#### **Art. 13 Garanzie**

1. Per appalti di lavori, servizi e forniture d'importo inferiore a 40.000,00 è facoltà dell'Ente richiedere le garanzie provvisorie e definitive di cui agli artt. 93 e 103 del D.lgs. 50/2016, tenuto conto della tipologia e della natura dell'appalto.
2. Nel caso di mancato ricorso alla garanzia definitiva, il prezzo offerto dall'operatore economico in sede di offerta, assolve anche quanto previsto dall'art. 103, comma 11, del D.lgs. 50/2016.

#### **Art. 14 Semplificazione sui controlli**

1. Nel caso di controlli semplificati, per affidamenti di importi compresi tra € 0,00 a € 20.000,00, il controllo a campione viene effettuato da ciascun Servizio ogni 9 affidamenti effettuati nel corso di ciascun anno solare; il decimo affidamento sarà soggetto al controllo su tutti i requisiti.

#### **Art. 15 Contratto**

1. Per gli affidamenti d'importo non superiore a € 40.000,00, salvo diversa determinazione del Direttore di Servizio/Posizione organizzativa, il contratto viene stipulato mediante scambio di lettera commerciale, ai sensi dell'art. 1325 Codice Civile, consistente, secondo l'uso del commercio, in uno scambio di lettere anche tramite Posta elettronica certificata (P.E.C.).
2. Per affidamenti d'importo superiore ad € 40.000,000 il contratto, salvo diversa determinazione del Direttore di Servizio/Posizione organizzativa, è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.
3. I contratti stipulati in seguito a procedure sul MEPA seguono le forme ivi prescritte.
4. La forma del contratto è stabilita nella determinazione a contrarre o nel bando ovvero nella lettera di invito.
5. I contratti sono stipulati dal Direttore del Servizio competente per materia e/o dalla Posizione organizzativa qualora alla stessa sia delegata la competenza di impegnare la spesa.
6. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 del presente articolo non sono soggetti ad imposta di bollo.
7. Tutti i contratti stipulati per scrittura privata sono conservati nell'apposito Registro contratti ed annotati in ordine progressivo annuale
8. Agli affidamenti oggetto del presente Regolamento, sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b), del D.lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di *stand still*.

#### **Art. 16 Incentivi per funzioni tecniche**

1. Per l'attribuzione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 ed all' art. 11 della L.R. 14/2002 si rinvia ai relativi Regolamenti adottati dal Presidente della Regione FVG per lavori e servizi e forniture.

#### **Art. 17 Rinvio dinamico**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono automaticamente modificate per effetto di sopravvenute norme, vincolanti statali e regionali o per disposizioni contenute in leggi speciali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

#### **Art. 18 Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di approvazione dello stesso da parte del Direttore generale.
2. Il presente Regolamento viene integralmente pubblicato sul sito internet dell'EDR, all'apposita sezione "Atti generali e Regolamenti".